



16 Settembre 2024

Circolare numero 29

Monte ore annuo e deroghe ai fini della validità dell'anno scolastico 2024/2025

Come stabilito dal comma 7 dell'art. 14 del DPR 122/2009 e dalla Circolare Ministeriale n. 20 del 2011, e come da Regolamento di Istituto sulle assenze approvato con delibera del Collegio dei Docenti nella seduta del 13 settembre 2023 e confermato per l'A.S. 2024-2025 nella seduta del 9 settembre 2024, si comunica alle famiglie il **monte ore annuo personalizzato** che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline **di cui è richiesta la frequenza per almeno i tre quarti ai fini della validità dell'anno scolastico** e per la scrutinabilità.

Tutte le classi Ore settimanali: **32** Ore annuali: **1056** Assenze consentite (25% del totale in ore): **264**

Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica, il monte ore annuo è decurtato di n. 33 ore (**256** ore di assenze consentite).

Tutte le assenze, incluse le entrate posticipate e le uscite anticipate, saranno annotate dai docenti nel registro elettronico, con l'indicazione esatta dell'ora di ingresso/uscita, nei limiti consentiti, e saranno sommate a fine anno, al fine della delibera della validità dell'anno scolastico, salvo deroghe.

Sono computate come ore di assenza: – ingressi alla seconda ora di lezione, tranne quelle causate da difficoltà nei trasporti con mezzi pubblici extraurbani documentabili; – uscite in anticipo; – assenze saltuarie per malattia; – assenze per motivi familiari; – astensione dalle lezioni (per scioperi, manifestazioni, occupazioni/autogestioni organizzati dagli studenti) e dalle assemblee degli studenti per l'orario programmato per l'assemblea; – mancata partecipazione alle attività didattiche organizzate in ore curricolari o extracurricolari, come viaggi di istruzione (assenza dalle lezioni), visite guidate, o qualsiasi progetto deliberato dal CdC e di Alternanza Scuola Lavoro secondo le ore programmate; – l'assenza dalle lezioni curricolari conseguente a sanzione disciplinare con allontanamento dalla comunità scolastica, salvo differente delibera del Consiglio di Classe o del Consiglio di Istituto.

Sulla base di quanto disposto nell'art. 14 comma. 7 DPR 122/09, **si considerano assenze continuative che possono consentire di derogare ai limiti sopra riportati:** – assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto o convalidato dal medico del SSN; – assenze continuative (da 5 giorni in su) o ricorrenti per gravi motivi di salute certificati dal medico curante attestante la gravità della patologia che impedisce la regolare frequenza; – assenze per analisi, terapie e/o cure programmate documentabili; – assenze per donazioni di sangue; – assenze dovute a gravi, imprevedibili, documentabili ed eccezionali motivi familiari (a titolo di esempio: provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare, rientro nel paese d'origine per motivi documentati, trasferimento della famiglia, ecc); – assenze per impegni sportivi a livello agonistico (alunni partecipanti al progetto sperimentale MIUR "Studente-Atleta" e certificati dall'associazione sportiva di appartenenza a federazioni riconosciute dal CONI; – calamità naturali; – adesione a confessioni religiose per cui siano state stabilite intese che prevedano il diritto di osservare il riposo sabatico. A tal fine dovrà essere resa apposita dichiarazione a inizio d'anno.

Tali deroghe sono concesse a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del CdC, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il CdC determinerà nel merito con

specifica delibera motivata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Domenico Ripa